



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

TRIBUNALE FEDERALE

P.D. 15F/2019

T.F. 7/2019

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai Signori:

Avv. Antonella Terranova

Presidente

Avv. Francesco Paoletti

Componente

Avv. Bruno Boario

Componente est.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

in merito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandra Giovagnoli adottato nei confronti del Sig. Lee Sung Nam del 10 dicembre 2019 ai sensi dell'art. 66.4 del Regolamento di Giustizia

FATTO

La Segreteria degli Organi di Giustizia della Federazione Italiana Golf ha trasmesso alla Procura Federale il rapporto informativo del direttore del circolo Marco Simone nei confronti del tesserato Lee Sung Nam per avere consegnato uno score che riportava alla buca 13 un risultato diverso da quello effettivamente conseguito, fatto avvenuto in data 6 luglio 2019 con riferimento alla gara "Trofeo Carreri".

Dalla lettura del rapporto informativo risultava che i marshall del Circolo, nel corso della gara "Trofeo Carreri", avevano constatato che alla buca 13 il giocatore aveva eseguito 3 colpi mentre, sullo score da questi consegnato in segreteria, ne risultavano segnati solo 2.

Dal rapporto informativo emergeva inoltre, che sullo Score consegnato dal tesserato il risultato della buca 13 sarebbe stato corretto, previa cancellatura di quanto scritto precedentemente.

Tali contestazioni venivano immediatamente sollevate al sig. Lee Sung Nam il quale, confermando di avere effettivamente giocato 3 colpi, non si capacitava di come sul proprio score comparisse il punteggio di 2 colpi, invece di quello di 3 colpi, ma non forniva spiegazioni relativamente alle apparenti cancellature riscontrate sullo score.

Il Procuratore Federale, Avvocato Paolo Berruti, apriva, quindi, il procedimento disciplinare n.15/F/2019 con apposita iscrizione nel registro delle notizie di fatti e atti rilevanti e delegava all'uopo il Sostituto Procuratore Federale Avvocato Giovagnoli con comunicazione del 23 Settembre 2019.

In data 25 ottobre 2019, il Sostituto Procuratore inviava al signor Lee Sung Nam una comunicazione di avvio del procedimento disciplinare e di invito a rendere una dichiarazione o a presentare una memoria alla quale non riceveva risposta.

In data 7 novembre 2019 veniva emesso avviso di conclusione delle indagini, notificato all'indagato in data 8 novembre 2019, con il quale si avvisava il tesserato della facoltà di nominare un difensore, presentare memorie o chiedere di essere sentito personalmente, nulla di tutto ciò, però, perveniva dall'indagato.

Il Sostituto Procuratore, rilevato che dalla lettura del rapporto informativo è[ra] risultato che i Marshall del Circolo nel corso della gara "Trofeo Carreri" avevano constatato che alla buca 13 il giocatore aveva eseguito tre colpi mentre sullo Score da questi consegnato in segreteria ne risultavano segnati solo due e rilevato che dal rapporto informativo emergeva, inoltre che sullo score consegnato dal tesserato il risultato della buca 13 sarebbe stato corretto, previa cancellatura di quanto scritto precedentemente, ritenendo sussistenti gli estremi per procedere nei confronti dell'incolpato, visto l'articolo 66 comma IV del Regolamento di Giustizia della

Federazione Italiana Golf, deferiva a giudizio il signor Lee Sung Nam con riferimento alla violazione dell'articolo 4 comma 1) del Regolamento di Giustizia per avere consegnato all'esito della gara "Trofeo Carrieri", tenutesi il 6 luglio 2019 presso il Marco Simone GOLF e Country Club, uno score alterato, riportante alla buca 13 un numero di colpi inferiori a quanto effettivamente accaduto.

Il Tribunale Federale fissava, quindi, udienza di trattazione del procedimento al 14 gennaio 2020 avvertendo che, ai sensi dell'articolo 52.1 del Regolamento di Giustizia era possibile fino a tre giorni prima di detta prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi al procedimento nonché depositare memorie difensive, produrre documenti e formulare istanze istruttorie.

Il signor Lee Sung Nam a mezzo del proprio difensore, l'Avv. Antonio De Francesco depositava memoria difensiva datata 10 gennaio 2020 sostenendo la propria estraneità ai fatti contestati dalla Procura Federale, pur sostenendo di avere effettivamente giocato 3 colpi alla buca 13 e, quindi, dava atto di non capacitarsi del come fosse stato possibile che sullo score depositato fosse invece riportato un numero differente ed inferiore di colpi.

Eccepeva, inoltre, la difesa dell'indagato che l'asserita commissione dell'illecito veniva semplicemente dedotta senza che nel rapporto informativo né dagli atti di indagine fosse, però, possibile individuare un qualche elemento che dimostrasse la tesi accusatoria, non essendovi alcun elemento di prova dal quale si potesse assumere con un elevato grado di ragionevolezza che fosse stato il sig. Lee Sung Nam ad alterare lo Score riportato sulla propria scheda.

Il signor Lee Sung Nam negava inoltre, nel modo più assoluto, di avere cancellato o comunque alterato il punteggio portato sul proprio score ribadendo quanto sin da subito espresso anche ai Marshall, ovvero che alla buca 13 aveva giocato numero 3 colpi e tale score ricorda di aver registrato sulla propria scheda.

Faceva, inoltre, notare la difesa dell'indagato sia che *"i punteggi sullo score sono scritti a matita e, pertanto, facilmente cancellabili da chiunque"* sia che *"il signor Lee fosse per invidia o chissà per quale ragione non sia ben visto da alcuni tesserati del circolo come riportato anche nel rapporto informativo"*.

La difesa dell'indagato evidenziava, inoltre, che ad ogni modo, a riprova della buona fede e caratura morale dell'odierno imputato, in seguito al deferimento il signor Lee Sung Nam si è autosospeso dalle gare ufficiali in attesa che la giustizia sportiva facesse il suo corso.

All'udienza del 14 gennaio 2020 avanti al Tribunale Federale, comparivano l'Avv. Berruti, quale Procuratore Federale e l'Avv. Simone Morale per il sig. Lee Sung Nam i quali richiamavano le rispettive testi accusatorie e difensive e le conclusioni formulati in atti, il Tribunale si riservava.

A scioglimento della riserva, con ordinanza 16.01.2020 il Tribunale Federale rilevava che, agli atti non risultava acquisito né lo score originale del sig. Lee Sung Nam né quello del giocatore da quest'ultimo marcato ed, inoltre, non risultava acquisita alcuna dichiarazione del marcatore che potesse chiarire le modalità di redazione, sottoscrizione e consegna dello score del signor Lee Sung Nam alla recording area.

Ritenuto che, in mancanza della predetta documentazione, non fosse consentito al Tribunale ricostruire correttamente la dinamica dell'episodio contestato ed all'esito accertare eventualmente l'avvenuta alterazione dello score ovvero la sua consegna con risultato inferiore a quello conseguito, disponeva l'acquisizione presso il Marco Simone Golf and Country Club dello score in originale del Sig. Lee Sung Nam, nonché quello del giocatore da quest'ultimo marcato ed inoltre, invitava il marcatore del Sig. Lee Sung Nam, da identificare ed avvisare a cura del Marco Simone Golf and Country Club, a far pervenire entro la data del 29 gennaio 2020 una breve descrizione delle modalità di redazione, sottoscrizione e consegna dello score del Sig. Lee Sung Nam.

Vista la necessità di acquisire la predetta documentazione il Tribunale disponeva, quindi che la decorrenza dei termini di cui all'art. 61 del Regolamento di Giustizia fosse sospesa dall'ordinanza de quo, sino all'avvenuta acquisizione della richiesta documentazione.

Con provvedimento del Tribunale fissava, quindi, udienza al 11 marzo 2020 disponendo che la decorrenza dei termini di cui all'art. 61 del Regolamento di Giustizia fosse ulteriormente sospesa sino alla data fissata per la nuova udienza di discussione.

All'udienza del 23 giugno 2020 tenutasi, a seguito di due rinvii d'ufficio causa sospensione l'emergenza sanitaria, la difesa dell'indagato rilevava preliminarmente, che non era stato possibile acquisire tutta la documentazione richiesta con ordinanza del 16 gennaio 2020 e, pertanto, non vi erano elementi per dimostrare la fondatezza dell'impianto accusatorio, chiedeva, quindi, che l'indagato venisse assolto in quanto non sussisteva la prova del dolo ovvero, in caso in cui venisse ritenuta la sussistenza dell'illecito chiedeva che venisse irrogata la sanzione minima edittale tendo sempre conto del fatto che il Sig. Lee Sung Nam si era autosospeso dalle gare a far data dal 06.07.2019.

Il Procuratore Federale Avv. Paolo Berruti, tenuto conto che non era stato possibile acquisire l'originale dello score, rilevava che non era possibile accertare se si fosse trattato di alterazione dolosa dello score ovvero indicazione di un numero di colpi non corretto, ma ciò nonostante risultava comunque pacifica la circostanza che la buca era stata conclusa in 3 colpi mentre sullo score erano stati indicati 2 colpi e che un giocatore di esperienza come il Sig. Lee Sung Nam non avrebbe dovuto compiere un simile errore anche in considerazione dell'hcp di cui dispone.

Non potendosi quindi, accertare la commissione dell'illecito della cancellazione dolosa dello score, concludeva, quindi, la Procura che non poteva che ritenersi violato l'art.17, comma 1 lettera c) del Regolamento e quindi la sottoscrizione dolosa di uno score con risultato inferiore a quello conseguito e, in considerazione della particolare esperienza del giocatore, proponeva l'irrogazione di una sanzione di 20 mesi di sospensione tenendo, però, conto del dichiarato periodo di autosospensione.

Il Tribunale tratteneva, quindi, la causa a decisione

DIRITTO

Costituisce circostanza dalle parti non contestata che lo score dell'indagato alla buca n. 13 riporta il punteggio di 2 colpi quando, invece, questi ne aveva giocato 3 colpi come per altro dallo stesso ammesso nell'immediatezza dei fatti.

Nulla *questio*, quindi, sul fatto che lo score sottoscritto dall'indagato riportasse un risultato inferiore a quello effettivamente da questi conseguito.

La modifica del punteggio segnato alla buca 13, secondo l'impianto accusatorio, sarebbe stata realizzata cancellando e riscrivendo il punteggio così come risultava dal rapporto informativo dal quale per l'appunto emergeva che sullo score consegnato dal tesserato il risultato della buca 13 sarebbe stato corretto, previa cancellatura di quanto scritto precedentemente.

Tale ricostruzione dei fatti veniva in toto contestata dall'indagato il quale, nella immediatezza dei fatti, dava atto di non capacitarsi di come fosse possibile che il suo score alla buca 13 indicasse un punteggio differente da quello effettivamente da questi conseguito e segnato sullo score che aveva sottoscritto, veniva, quindi, ipotizzata dalla difesa dell'indagato, una modifica dello score ad opera di non ben precisati terzi, successiva alla sua sottoscrizione, modifica facilitata dal fatto che gli score sono scritti a matita e quindi, sono facilmente cancellabili e modificabili.

Ciò premesso, la questione controversa riguardava, quindi, solo l'eventuale avvenuta dolosa alterazione dello score a mezzo cancellazione ad opera dell'indagato così come prospettata nel rapporto informativo e segnalata dal Sostituto Procuratore nell'atto di deferimento.

Sul tale questione si deve, preliminarmente, dare atto che non è stato possibile acquisire e, quindi, visionare l'originale dello score, ma solo una sua fotocopia dalla quale sembrerebbero comunque riscontrabili i segni di una cancellazione.

Visionando la predette fotocopia, il dubbio che un'alterazione dello score possa essere avvenuta è concreto ma, non essendo stato possibile acquisire e visionare l'originale dello score, questo Tribunale ritiene di non potere ritenere accertata l'effettiva cancellazione e, quindi, l'alterazione dolosa dello score.

Risulta, invece, pacifica la circostanza che la buca 13 era stata conclusa dall'indagato in 3 colpi, mentre sullo score erano stati indicati 2 colpi e che, quindi, il Sig. Lee Sung Nam ha sottoscritto e consegnato uno score con risultato inferiore a quello conseguito.

La difesa avversaria, confermando che effettivamente l'indagato aveva giocato 3 colpi e non 2 come invece segnato dello score, a giustificazione del fatto che comunque lo score del sig. Lee alla buca 13 segnasse un punteggio inferiore a quello riconosciuto come effettivamente giocato, si limita a paventare la possibilità che lo score possa essere stato modificato, successivamente alla sua sottoscrizione, da parte di non ben identificate terze persone all'interno del Circolo, con le quali l'indagato non avrebbe avuto buoni rapporti.

Tale tesi difensiva, formulata per altro in modo del tutto generico, risulta in ogni caso del tutto destituita di ogni fondamento probatorio dal momento che la stessa difesa dell'indagato, oltre ad insinuare il dubbio dell'esistenza di una ben poco credibile cospirazione all'interno del Circolo a carico dell'indagato, non si è mai offerta nel corso del processo di provare quanto testé asserito.

Non vi è, quindi, prova alcuna che lo score del sig. Lee sia stato modificato successivamente alla sua sottoscrizione, ad opera di terze persone, tale tesi difensiva non può, quindi, essere accolta.

Si ritiene piuttosto che, il fatto che il sig. Lee Sung Nam fosse consapevole di essere invisito ad alcuni soci, al punto tale che questi potrebbero avergli addirittura modificato lo score, a maggior ragione l'indagato, avrebbe dovuto essere ancora più attento alla sottoscrizione e conservazione del suo score sino al punto di provvedere, personalmente, alla sua consegna al personale della Recording Area e non già lasciarlo in mano a terzi potenziali suoi "cospiratori".

Si condivide, inoltre, la tesi della Procura secondo la quale, pur non potendosi ritenere accertata la commissione dell'illecito della cancellazione dolosa dello score, non si può non rilevare come un giocatore con un hcp così basso come quello dell'indagato, non avrebbe dovuto compiere un simile errore e avrebbe dovuto, comunque, prestare la massima

attenzione al momento della sottoscrizione dello score.

Si ritiene, pertanto, che il sig. Lee Sung Nam abbia violato l'art. 17 comma 1 lettera c) del Regolamento di Giustizia, quindi, la sottoscrizione dolosa di uno score con risultato inferiore a quello conseguito, la sanzione per tale violazione può variare in un range che va da 12 mesi di sospensione alla radiazione.

Per correttamente graduare l'intensità della sanzione da irrogare, questo Tribunale ritiene doveroso tenere in considerazione il fatto che, comunque il sig. Lee Sung Nam, pur contestando in toto gli addebiti a lui mossi, si è comunque immediatamente e volontariamente autosospeso dalle gare in attesa che la Giustizia Sportiva facesse il suo corso.

In considerazione di ciò, pur concordandosi con la Procura sul fatto che da un giocatore con hcp così basso come quello dell'indagato è doveroso attendersi attenzione nella gestione del proprio score, è altrettanto vero che l'indagato una volta ricevuta la contestazione si è volutamente autosospeso dalle gare ufficiali in attesa che la Giustizia facesse il suo corso.

Pertanto, anche in ragione di ciò, si ritiene equo contenere la sanzione della squalifica temporanea in complessivi mesi 15 che dovranno altresì tenere conto del periodo di autosospensione decorrente dal 6 luglio 2019.

PQM

Il Tribunale Federale, esaminati gli atti definitivamente pronunciando, commina al Sig. Lee Sung Nam la sanzione della squalifica per complessivi 15 mesi consistente nella perdita del diritto di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG per violazione dell'art.17, comma 1 lettera c) del Regolamento di Giustizia.

Nell'applicare la sanzione si dovrà tenere conto del periodo di autosospensione decorrente dal 6 luglio 2019.

Così deciso in Roma, 6 Luglio 2020

Avv. Antonella Terranova
Presidente est.



Avv. Francesco Paoletti
Componente



Avv. Bruno Boario
Componente

